

**RELAZIONE EX ART. 34, COMMI 20 E 21, DEL D.L. 179/2012**  
**CONVERTITO NELLA LEGGE 221/2012**

In relazione a quanto previsto dall'art.34, commi 20 e 21, del D.L.179/2012 convertito nella legge 221/2012 riguardo all'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica e nella fattispecie per quanto riguarda questo Comune, del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani affidato alla Casalasca Servi S.p.A.,

Considerato che secondo la normativa comunitaria gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso:

- a) esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi
- b) società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto in applicazione delle disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato
- c) gestione cosiddetta "in house" purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e vi sia l'assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative;

Atteso che questo Comune con atto C.C. n. 14 del 27.3.2008 ha affidato il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani alla società mista Casalasca Servizi S.p.A. la quale ha espletato nel giugno 2008 una gara ad evidenza pubblica ed europea per l'individuazione del socio privato, rientrando, pertanto, nel caso previsto dal precedente punto b);

Si attesta che questo Comune è in regola con le normative vigenti in tema di gara per l'affidamento del servizio raccolta rifiuti fino al 31.12.2025.

Infine, riguardo alla presenza di eventuali compensazioni economiche, poiché il corrispettivo a fronte del contratto di servizio con Casalasca Servizi S.p.A. non può certamente configurarsi come un aiuto di Stato, si ritiene di non dover effettuare alcuna segnalazione sul tema.

Infatti, il corrispettivo per la gestione del servizio è attinente esclusivamente a quest'ultimo, non si rileva l'utilizzo gratuito, da parte di Casalasca Servizi S.p.A, di infrastrutture di proprietà comunale a titolo gratuito (o situazioni analoghe), né il Comune eroga contributi a fondo perduto a supporto della Società ad altro titolo (ad esempio, per la realizzazione di impianti, per la sostituzione del parco cespiti o altro).